

Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 23/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 444-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

FINELLI CONCETTA, CLEMENTE PASQUALE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo
studio dell'avvocato LINA CAROLA TRINCIA, rappresentati e difesi

dall'avvocato LUIGI DE DONA giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso il decreto n. 54690/2010 VGRG DELLA CORTE D'APPELLO di ROMA dell'11/11/2013, depositata il 07/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



IN FATTO

Con ricorso del 5.5.2010 Pasquale Clemente e Concetta Finelli adivano la Corte d'appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in relazione alla durata irragionevole di una causa civile di rivendica di beni immobili, cui essi avevano partecipato in veste di convenuti.

Resistendo il Ministero, la Corte capitolina accoglieva la domanda, liquidando in favore di ciascun ricorrente l'importo di € 11.250,00.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia, in base ad un motivo.

Pasquale Clemente e Concetta Finelli resistono con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2 legge n. 89/01 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. Si sostiene al riguardo che i ricorrenti avrebbero domandato non già la liquidazione di un indennizzo *uti singuli*, per ciascuna delle loro posizioni singolarmente considerate, ma la corresponsione di un unico e cumulativo indennizzo. Ciò, prosegue la censura, per via dell'unicità sostanziale e processuale della posizione assunta dai ricorrenti nell'ambito del giudizio presupposto, in cui erano stati convenuti quali comproprietari di un appartamento in condominio. Ne discende il vizio di ultrapetizione del decreto impugnato.



2. - Il motivo è manifestamente infondato sotto entrambe le prospettazioni operate.

Il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo spetta al singolo soggetto che vi ha partecipato, indipendentemente dal fatto che questi ne abbia condiviso gli esiti con altre parti in posizione litisconsortile, perché la sofferenza morale indennizzabile è per sua natura personale e come tale è trattata nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Ed infatti, come questo S.C. ha già avuto modo di affermare, l'indennizzo del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del processo va determinato nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea adottate in casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, sicché la liquidazione dell'indennizzo deve essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti (Cass. 8034/06; nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 3519/15 e 18683/05).

Inoltre, nulla agli atti autorizza a supporre che i ricorrenti avessero inteso limitare l'indennizzo ad una somma unica per entrambi, disponendo dei loro rispettivi diritti in guisa da ridurli ad una sola pretesa di minor ammontare.

3. - Pertanto, il ricorso va respinto.

4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

5. - Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12 (peraltro neppure



applicabile alle amministrazioni dello Stato: cfr. Cass. nn. 1778/16 e 5955/14).

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese, che liquida in € 700,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, l'8.3.2016.